

Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

¹ In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

² Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:

- a. la transazione è silente in merito;
 - b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
-